



COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **6** di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DEL 5 Febbraio 2018
PRESIDENTE: DOTT.SSA ANNA VERONELLI
SEGRETARIO GENERALE: DOTT. ANDREA FIORELLA

Sono presenti al momento della votazione:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
DOTT. MARIO LANDRISCINA - SINDACO	si			=	=
AJANI GIAMPIERO	si		MAESANI PATRIZIA		si
ALEOTTI FABIO		si	MAGATTI BRUNO	si	
ANZALDO FULVIO	si		MANTOVANI ADA	si	
BIONDI LUCA	si		MARTINELLI PAOLO	si	
BONDURI ALESSANDRA	si		MASPERO ELENA		si
BORGHINI CLAUDIO	si		MINGHETTI BARBARA	si	
BRENNI FRANCESCO	si		MOLTENI ALESSANDRO	si	
CANOVA ELENA		si	NESSI VITTORIO	si	
CANTALUPPI LORENZO	si		NOSEDA IVAN	si	
CENETIEMPO ENRICO	si		PATERA ANTONELLA	si	
DE SANTIS SERGIO	si		RAPINESE ALESSANDRO	si	
DEL PRETE SABRINA	si		TRAGLIO MAURIZIO	si	
FANETTI STEFANO	si		TUFANO ANTONIO	si	
FERRETTI MATTEO	si		VALERI ANDREA	si	
GERVASONI DAVIDE	si		VERONELLI ANNA	si	
GUARISCO GABRIELE	si		TOTALE	29	4
LISSI PATRIZIA	si			=	=

OGGETTO: ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) CONCERNENTE LA MODIFICAZIONE DELL'ART.16 DELL'ALLEGATO II ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PGT AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 2 ottobre 2000 è stato approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.);
- con Deliberazione di Consiglio n. 32 del 13/06/2013 è stato approvato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
- con Deliberazione di Consiglio n. 64 del 11/07/2016 è stata approvata la variante al Piano di Governo del Territorio limitatamente al Piano delle Regole e Piano dei Servizi – BURL n. 42 del 19/10/2016;

Premesso ancora che:

- il Regolamento e l'Abaco distributivo del P.G.I.P., come concesso dall'art. 23 del Codice della Strada, stabiliscono per il centro abitato distanze tra gli impianti pubblicitari e tra questi e gli elementi sensibili della circolazione stradale (segnali, intersezioni, ecc.) in deroga a quelle individuate dal "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" per gli impianti collocati lungo le strade esterne al centro abitato;
- l'art. 16 dell'Allegato II alle Disposizioni attuative del P.G.T. ha previsto invece per il centro abitato le medesime distanze che il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" statuisce per le strade esterne al centro abitato e, precisamente:

"Art. 16 Pubblicità stradale

16.1.

Ai fini delle presenti Disposizioni, la pubblicità stradale include le insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti a norma dell'art. 47 Reg. Att. del Codice della Strada; in particolare:

- a) le preinsegne pubblicitarie sono ammesse, previa autorizzazione, entro una distanza massima di 2 km dalla sede dell'impresa pubblicizzata;*
- b) nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso ex art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;*
- c) è vietata l'installazione di impianti pubblicitari su aree a verde pubblico ad eccezione delle seguenti aree:*
 - *P.d.S. tavola n. 1.1.: Via Asiago, Via Sauro/Via Balestra, Viale Varese, Viale Recchi;*
 - *P.d.S. tavola n. 1.2: Via Ambrosoli;*
 - *P.d.S. tavola n. 1.3: Via Varesina, Via D'Annunzio, Via Giussani, Via Bellinzona/ /Piazzale Anna Frank, Via Paoli;*
- d) è vietato utilizzare pali dell'illuminazione e impianti della segnaletica stradale o strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari di carattere temporaneo o permanente;*
- e) i mezzi pubblicitari devono essere tali da mantenere una luce libera non inferiore a 2,20 m di altezza per il transito dei pedoni.*

16.2.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nelle situazioni seguenti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultino comprese tra carreggiate contigue;*
- b) in corrispondenza delle intersezioni;*
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;*
- d) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi, segnalati o meno;*
- e) sui ponti, sui cavalcavia e sui sottopassi, nonché sulle rispettive rampe*

f) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

16.3.

Le installazioni pubblicitarie devono essere collocate sul marciapiede, a non meno di 1 m dal limite esterno della carreggiata lungo le strade urbane di scorrimento (cat. D), interquartiere (cat. E1) e di quartiere (cat. E2), e a non meno di 0,50 m dal limite esterno della carreggiata lungo le strade interzonali (cat. F1, F2, F3) e locali (cat. F4); in ogni caso, va mantenuto libero uno spazio per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore ad 1,50 m; inoltre, il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare le seguenti distanze minime:

a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento (cat. D), interquartiere (cat. E1) e di quartiere (cat. E2), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b) 30 m, lungo le strade interzonali (cat. F1, F2, F3) e locali (cat. F4), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c) 25 m, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

16.4.

Per quanto attiene ai caratteri dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi, si applicano i cc. 1, 2 e 3 dell'art. 50 Reg. Att. Codice della Strada.

16.5.

La pubblicità fonica è vietata lungo le strade locali (cat. F4) e nelle Zone Residenziali a Traffico Moderato; sulle restanti strade è consentita, previa autorizzazione, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni feriali. »

Verificato che :

- in sede di applicazione dell'art. 16 dell'Allegato II alle Disposizioni attuative del P.G.T. sono emerse incongruenti sovrapposizioni tra i due testi normativi che regolano la materia della pubblicità stradale;

- che per tale motivo e in considerazione del fatto che il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, possa intendersi quale "*lex specialis*", la Giunta Comunale con Deliberazione n. 260 del 21/06/2017 ha avviato la procedura di variante puntuale alla norma tecnica in oggetto, al fine di rendere congruenti le due norme di che trattasi;

- che con la medesima deliberazione è stata, altresì, attivata la verifica di assoggettabilità alla procedura V.A.S. della variante medesima, comprendente, per completezza di trattazione, i contenuti del P.G.I.P. vigente;

Considerato che:

- la variante normativa oggetto della presente deliberazione concerne un aspetto puntuale legato esclusivamente all'obiettivo sopra indicato;

- trattandosi di modifica che non altera gli obiettivi e le strategie complessive del P.G.T. non comporta il coinvolgimento delle parti economiche che l'art. 13 comma 3 della L.R. 12/2005 riferisce all'adozione degli atti di P.G.T. complessivamente intesi ;

- la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di valutazione Verifica Assoggettabilità VAS e di variante puntuale al P.G.T. è stata comunque assicurata mediante pubblicazione degli atti del procedimento progressivamente aggiornato sul sito del Comune e sul sito SIVAS di Regione Lombardia;

Visti:

- il documento di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della variante puntuale in oggetto predisposto dal Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica – Ufficio Commercio - allegato alla presente delibera sotto la lettera A;

- il verbale della conferenza dei servizi per la verifica di esclusione dalla VAS, tenutasi in data 04/09/2017;
- il decreto Prot. 50732 del 13/09/2017 di esclusione dalla VAS della variante puntuale al Piano Generale del Governo – Art. 16 dell’Allegato II alle Disposizioni Attuative comprendente l’attuale Piano Generale degli Impianti Pubblicitari P.G.I.P. allegato alla presente delibera come parte sostanziale integrante sotto la lettera B;

Ritenuto di riscrivere l’art. 16 dell’Allegato II alle Disposizioni Attuative del P.G.T. nei termini così indicati:

“Art. 16 Pubblicità stradale

16.1.

La pubblicità stradale nel territorio del Comune di Como è regolamentata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

16.2.

In ogni caso è vietata l’installazione di impianti pubblicitari su aree a verde pubblico ad eccezione delle seguenti aree:

- P.d.S. tavola n. 1.1.: *Via Asiago, Viale Recchi;*
- P.d.S. tavola n. 1.2: *Via Ambrosoli;*
- P.d.S. tavola n. 1.3: *Via Varesina, Via D’Annunzio, Via Giussani, Via Bellinzona/ /Piazzale Anna Frank, Via Paoli. »*

Visti:

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il Governo del Territorio”;

Visto il Parere della Commissione II - *Assetto del Territorio, Ambiente ed Ecologia, Trasporti e Lavori Pubblici, Mobilità* definitivamente espresso in data 16 gennaio 2018;

Visti i Pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata – SUAP e dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica;

Visto altresì il Parere favorevole del Segretario Generale espresso ai sensi dell’art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, presenti e votanti n. 29:

D E L I B E R A

- 1°) Di recepire le premesse, costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2°) Di adottare ai sensi dell’art. 13, comma 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. la variante puntuale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) intesa a modificare come segue l’art. 16 dell’allegato II alle disposizioni attuative del P.G.T.

Testo vigente – Art 16 <i>Pubblicità stradale</i>	Testo variato – Art. 16 <i>Pubblicità stradale</i>
<p>16.1. <i>Ai fini delle presenti Disposizioni, la pubblicità stradale include le insegne di esercizio, le preinsegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti a norma dell’art. 47 Reg. Att. del</i></p>	<p>16.1. <i>La pubblicità stradale nel territorio del Comune di Como è regolamentata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.</i></p>

<p>Codice della Strada; in particolare:</p> <p>a) le preinsegne pubblicitarie sono ammesse, previa autorizzazione, entro una distanza massima di 2 km dalla sede dell'impresa pubblicizzata;</p> <p>b) nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso ex art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;</p> <p>c) è vietata l'installazione di impianti pubblicitari su aree a verde pubblico ad eccezione delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.d.S. tavola n. 1.1.: Via Asiago, Via Sauro/Via Balestra, Viale Varese, Viale Recchi; - P.d.S. tavola n. 1.2: Via Ambrosoli; -P.d.S. tavola n. 1.3: Via Varesina, Via D'Annunzio, Via Giussani, Via Bellinzona/ /Piazzale Anna Frank, Via Paoli; <p>d) è vietato utilizzare pali dell'illuminazione e impianti della segnaletica stradale o strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari di carattere temporaneo o permanente;</p> <p>e) i mezzi pubblicitari devono essere tali da mantenere una luce libera non inferiore a 2,20 m di altezza per il transito dei pedoni.</p> <p>16.2.</p> <p>Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nelle situazioni seguenti:</p> <p>a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultino comprese tra carreggiate contigue;</p> <p>b) in corrispondenza delle intersezioni;</p> <p>c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;</p> <p>d) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi, segnalati o meno;</p> <p>e) sui ponti, sui cavalcavia e sui sottopassi, nonché sulle rispettive rampe</p> <p>f) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.</p> <p>16.3.</p> <p>Le installazioni pubblicitarie devono essere collocate sul marciapiede, a non meno di 1 m dal limite esterno della carreggiata lungo le strade urbane di scorrimento (cat. D), interquartiere (cat. E1) e di quartiere (cat. E2), e a non meno di 0,50 m dal limite esterno della carreggiata lungo le strade interzonali (cat. F1, F2, F3) e locali (cat. F4); in ogni caso, va mantenuto libero uno spazio per la</p>	<p>16.2.</p> <p>In ogni caso è vietata l'installazione di impianti pubblicitari su aree a verde pubblico ad eccezione delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.d.S. tavola n. 1.1.: Via Asiago, Viale Recchi; - P.d.S. tavola n. 1.2: Via Ambrosoli; -P.d.S. tavola n. 1.3: Via Varesina, Via D'Annunzio, Via Giussani, Via Bellinzona/ /Piazzale Anna Frank, Via Paoli <p>Comma stralciato</p>
---	--

<p><i>circolazione pedonale di larghezza non inferiore ad 1,50 m; inoltre, il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare le seguenti distanze minime:</i></p> <p><i>a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento (cat. D), interquartiere (cat. E1) e di quartiere (cat. E2), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;</i></p> <p><i>b) 30 m, lungo le strade interzonali (cat. F1, F2, F3) e locali (cat. F4), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;</i></p> <p><i>c) 25 m, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;</i></p> <p><i>d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.</i></p> <p>16.4. <i>Per quanto attiene ai caratteri dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi, si applicano i cc. 1, 2 e 3 dell'art. 50 Reg. Att. Codice della Strada.</i></p> <p>16.5. <i>La pubblicità fonica è vietata lungo le strade locali (cat. F4) e nelle Zone Residenziali a Traffico Moderato; sulle restanti strade è consentita, previa autorizzazione, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni feriali</i></p>	<p>Comma stralciato</p> <p>Comma stralciato</p>
--	---

3°) Di prendere atto del documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. della variante puntuale predisposto dal Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica – Ufficio Commercio - allegato sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4°) Di prendere atto del Decreto prot. 50732 del 13/09/2017 relativo all'esclusione della valutazione Ambientale Strategica della variante in oggetto sottoscritto dall'Autorità Competente d'intesa con l'Autorità Procedente allegato sotto la lettera B alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

5°) Di espletare le procedure di deposito, pubblicazione e pubblicità e raccolta delle osservazioni, previste all'art. 13, comma 4, della L.R. 12/2005 relativamente alla presente Variante;

6°) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 12, della L.R. 12/2005, nel periodo intercorrente tra la presente adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di Variante, si applicano le misure di salvaguardia in relazione ad interventi autorizzativi che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi;

7°) Di attestare che la presente Deliberazione, corredata dei relativi allegati, verrà pubblicata presso l'apposita sezione 'Amministrazione Trasparente' del sito web del Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione della Pubblica Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANDREA FIORELLA

LA PRESIDENTE

DOTT.SSA ANNA VERONELLI